

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART.3 AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO-FIGURE GIURIDICHE
- ART.4 CONDIZIONI DI ESERCIZIO
- ART.5 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART.6 RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE
- ART.7 SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA
- ART.8 AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

CAPOII LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

- ART.9 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

CAPOIII NORME RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO

- ART.10 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- ART.11 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART.12 CONTENUTI DEL BANDO
- ART.13 VALUTAZIONE DEI TITOLI
- ART.14 ESAME DELLE DOMANDE ED ASSEGNAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE
- ART.15 RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE-INIZIO DEL SERVIZIO
- ART.16 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.17 TRASFERIBILITA' DELLA AUTORIZZAZIONE
- ART.18 MODALITA' PER CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
- ART.19 FALLIMENTO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.20 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE
- ART.21 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE
- ART.22 CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE
- ART.23 REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
- ART.24 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- ART.25 SOSPENSIONE E INIZIO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI SUBINGRESSO
- ART.26 ACQUISIZIONE DELLA CORSA
- ART.27 COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO
- ART.28 COMPORTAMENTO DELL'UTENTE DURANTE IL SERVIZIO
- ART.29 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

ART.30 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
ART.31 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
ART.32 TARIFFE
ART.33 CONTACHILOMETRI
ART.34 SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE
ART.35 RECLAMI

**CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI**

ART.36 ADDETTI ALLA VIGILANZA
ART.37 SANZIONI

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

ART.38 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
ART.39 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente, quale autoservizio pubblico non di linea si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse.

Sono definiti autoservizi pubblici non in linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali, ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Le tariffe sono determinate come stabilito dall'art.32.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio di autonoleggio di autovetture con conducente è disciplinato dalla seguente normativa:

1. L.15.01.1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
2. Decreto legislativo 30.04.1992, n.285 "Nuovo codice della strada",
3. D.P.R.16.12.1992, n.495"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
4. L.R. 06.09.1993, n.67 "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio",

Dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e da ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente regolamento è stato redatto secondo le disposizioni di cui alla deliberazione Consiglio Regionale n.25 del 04.07.2007 contenente le direttive regionali in materia.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO-FIGURE GIURIDICHE

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione di cui all'art.8 della L.15.1.1992, n.21.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.
3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della L.08.08.1985, n.443;
 - b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione
 - c) Associarsi in consorzio tra le imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

4. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita, solo in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
5. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 3, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 4

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

1. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
2. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato in area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni. L'ubicazione della rimessa dovrà essere all'interno del Comune. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Comune i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari nonché dei dipendenti e dei loro sostituti.

ART. 5

NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ai sensi dell'art.5 c. 1 lett. a) L21/92, il numero delle autorizzazioni è di n. ... (..... unità)

Il suddetto numero è stato determinato tenuto conto dei seguenti fattori:

- Numero degli abitanti,
- Presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi, e ricreativi,
- Presenza di attività turistiche,
- Presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
- Organizzazione esistente nell'offerta del servizio di noleggio di autovetture con conducente,
- Presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea;
- Livello di offerta, nel territorio, di altre modalità di trasporto pubblico.

ART. 6

RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" COMUNE DI MONTALTO CARPASIO" e lo stemma del Comune.

Devono altresì essere dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

sulla parte superiore la scritta "COMUNE DI MONTALTO CARPASIO" e "N.C.C.", al centro lo stemma del Comune, nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

ART. 7

SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione comunale, le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

ART. 8
AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

CAPO II
LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

ART. 9
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso di patente di guida, del certificato di abilitazione professionale ed iscritti nel ruolo di conducente i veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla CCIAA territorialmente competente ed in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.
2. Non soddisfa l'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
 - b) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.
3. Nei casi di cui al comma 2 lettera a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
4. La idoneità professionale è acquisita a norma della L.R. n. 25/07

CAPO III
NORME RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO

ART. 10
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata a seguito di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola od associata.
3. L'autorizzazione è riferita ad una sola autovettura.

ART. 11
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora si verifichi la disponibilità di autorizzazioni, il Comune provvede alla relativa assegnazione tramite bandi di concorso da emanarsi entro 6 mesi da quando si verificano le singole disponibilità.

ART. 12
CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) indicazione del numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine e delle modalità di presentazione delle domande,
 - e) indicazione del termine di conclusione delle operazioni di esame delle domande.

ART. 13 VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni vengono valutati i seguenti titoli con i punteggi a fianco di ognuno indicati:
 - a) aver svolto, in qualità di titolare di autorizzazione, il servizio di noleggio di autovetture con conducente : punti 0,60 per ciascun anno di servizio;
 - b) aver svolto, in qualità di titolare di una licenza, il servizio taxi a mezzo di autovettura punti 0,50 per ciascun anno di servizio;
 - c) aver svolto l'attività, in qualità di conducente di autoveicoli per trasporto di persone in servizio pubblico di linea: punti 0,45 per ciascun anno di servizio;
 - d) aver svolto l'attività, in qualità di dipendente, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio,
 - e) aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio,
 - f) essere in possesso di diploma di laurea: punti 2;
 - g) essere in possesso di titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco o spagnolo: punti 1,5.
 - h) essere in possesso del diploma di scuola media superiore: punti 1
 - i) essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo: punti 0,10
 - j) idoneità professionale conseguita, previo esame, presso l'apposita commissione regionale: punti 0,25.
2. il punteggio complessivo di ogni candidato è dato dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. I punteggi di cui ai punti f) h) i) non sono cumulabili tra loro.
4. Qualora due o più candidati risultino avere lo stesso punteggio, l'autorizzazione è assegnata al più anziano d'età. A parità di età si fa riferimento alla data di presentazione ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 14 ESAME ED ASSEGNAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'U.O. "Attività produttive e P.A." nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso, provvede all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria al fine del rilascio delle autorizzazioni disponibili.
2. Il Responsabile del Settore, approvata la graduatoria provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.
3. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
4. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.

ART. 15

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Settore rilascia al titolare dell'attività un'autorizzazione di esercizio nella quale, oltre alle generalità del titolare e relativo codice fiscale, devono essere specificati i dati identificativi del servizio: marca, tipo e targa dell'autovettura con la quale viene esercitato il servizio e la sede della rimessa.
2. L'autorizzazione di esercizio deve essere restituita al Comune - Ufficio Attività Produttive e P.A." in tutti i casi di decadenza, revoca o sospensione, superiore a 5 giorni.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tal fine dovrà presentare all'U.O. "Attività Produttive e P.A.", entro detto termine, copia della dichiarazione di inizio di attività a fini IVA e copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese, tenuto dalla CCIAA.
4. In casi di mancato inizio del servizio entro il suddetto termine, decade dalla titolarità della autorizzazione.
5. La decadenza opera di diritto, automaticamente, senza necessità di preavviso. E' comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dal Comune.

ART. 16 VALIDITA' DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che permangano, nel titolare, i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Detti requisiti possono essere provati mediante autocertificazione.

ART. 17 TRASFERIBILITA' DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio di autovettura con conducente è trasferita, a richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizio pubblico non di linea, tenuto presso la CCIAA e sia, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
2. Per poter operare la designazione, il titolare deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) aver raggiunto il 60° anno d'età;
 - c) esser divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio causa malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti prescritti oppure essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi del titolare, purché iscritti nel ruolo provinciale di cui sopra ed in possesso dei requisiti prescritti;
4. Al titolare che abbia trasferita l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra, se non trascorsi 5 anni dal trasferimento della prima.

ART. 18 MODALITA' PER CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

PER ATTO TRA VIVI.

1. Il titolare dell'autorizzazione che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art.17 c.2 lett.a)b)c) comunica al Comune il nominativo della persona designata al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, accertandosi che la stessa sia in possesso di certificato di abilitazione per la

guida di autovetture da noleggio ed iscritta al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di linea, tenuto dalla CCIAA;

2. Il subentrante, con istanza di bollo, deve entro e non oltre 30 giorni dall'acquisto dell'attività, chiedere l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione di esercizio, allegando copia autenticata dell'atto di acquisto.
3. Entro 30 giorni il Responsabile decide in merito alla regolarità e completezza della richiesta.

CAUSA DI MORTE

1. Nel caso di erede unico oppure di erede concordemente designato da tutti gli altri coeredi, lo stesso può chiedere al Comune, con richiesta in bollo, l'intestazione della autorizzazione di esercizio a proprio nome.
2. Nel caso di erede unico la richiesta deve contenere le indicazioni dell'autorizzazione nella cui titolarità si vuol subentrare, la data di morte del titolare, gli estremi del mezzo con il quale viene effettuato il servizio e la sede della rimessa.
3. In caso di più eredi, questi possono chiedere, con istanza in bollo al Comune, che l'autorizzazione di esercizio sia intestata ad uno di essi, che accetta. L'erede designato deve gestire l'autorizzazione anche in nome e per conto ed interesse degli altri coeredi e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di legge, per gestire il servizio. L'istanza deve essere sottoscritta da tutti i coeredi.
4. Qualora gli eredi non si trovino d'accordo nel designare uno di loro, possono trasferire a terzi la titolarità della autorizzazione e dell'attività con essa esercitata. La comunicazione del designato deve essere sottoscritta da tutti i coeredi. Il designato, in possesso dei titoli prescritti, deve avanzare richiesta in bollo al Comune per subentrare nella titolarità della autorizzazione del de cuius. La designazione degli eredi deve essere inoltrata al comune entro 2 anni decorrenti dalla data di morte del de cuius, pena la decadenza, che è automatica ed opera di diritto.
5. Se l'erede è minore di età o incapace chi lo rappresenta legalmente può chiedere al Comune, con motivata istanza in bollo, di gestire l'attività in nome e per conto della persona rappresentata, dimostrando di essere in possesso dei requisiti di legge per poterlo fare. In alternativa può chiedere di essere autorizzato a far gestire temporaneamente la stessa attività da terzi, in possesso dei requisiti di legge, per tutto il tempo di durata dell'incapacità.
6. Se chi rappresenta il minore o la persona incapace non provvede a chiedere di gestire l'attività in nome e per conto del minore stesso o, in alternativa, di assegnare a terzi la gestione, entro il termine di un anno dalla data in cui il minore o l'incapace ha ereditato l'attività stessa, decade da ogni diritto in merito alla stessa.
7. Il minore o la persona incapace decade da ogni diritto in merito all'autorizzazione di noleggio di autovettura con conducente ed all'attività con essa esercitata se entro 3 mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, non chiede al Comune l'intestazione della autorizzazione, dimostrando di aver richiesto anche i titoli professionali per gestirla. Il termine è prorogato, a richiesta dell'interessato, se il mancato ottenimento dei titoli non dipende dallo stesso,.

ART. 19

FALLIMENTO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. In caso di fallimento del titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio di autovettura con conducente il curatore, previo N.O. degli organi fallimentari, può chiedere la sospensione della autorizzazione, in attesa di definire le sorti, oppure può chiedere al Comune di affidarne a terzi in possesso dei requisiti di legge.
2. Sia la sospensione della autorizzazione che la gestione da parte di terzi non possono superare la data di chiusura del fallimento.

3. L'acquirente l'attività della curatela fallimentare ha diritto di chiedere ed ottenere l'intestazione della autorizzazione di esercizio, a condizione che dimostri di essere in possesso dei requisiti di legge per gestire l'attività.

ART. 20 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

ART. 21 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca sono adottati dal Responsabile del Settore.
2. L'avvio del procedimento ex L. 241/90 per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, assegnandoli un termine di 5 giorni per eventuali memorie scritte in merito.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario in caso di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni;
4. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono comunicati all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile.

ART. 22 CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. La autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a 6 mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione dei criteri per le determinazioni delle tariffe;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida,
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati,
 - e) violazione per 3 volte in un anno solare di norme che disciplinano il servizio di autonoleggio con conducente;

Il periodo di sospensione della autorizzazione è graduato tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. Si considera recidivo chi è stato sanzionato per due volte, con provvedimenti divenuti esecutivi ai sensi di legge, per una fattispecie prevista dalla stessa norma.

ART. 23 REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. La revoca della autorizzazione è prevista nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo in una stessa persona della autorizzazione per il servizio taxi e di quelle per il servizio di noleggio da rimessa con conducente;
 - b) quando nel titolare della autorizzazione vengono a mancare i requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggiatore di autovettura;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni,
 - d) per motivi di pubblico interesse,
 - e) effettuati il servizio con l'autorizzazione sospesa;

- f) quando il titolare effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non siano stati versati i contributi previdenziali e assicurativi,
- g) quando il mezzo di trasporto non risulti più idoneo allo svolgimento del servizio;
- h) quando l'attività viene esercitata da persona non intestataria di autorizzazione o da personale non in regola con l'assunzione.

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento di revoca all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.

ART. 24

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La decadenza dell'autorizzazione è disposta nel caso in cui il titolare:
 - a) non inizi il servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;
 - b) abbia trasferito la rimessa fuori dal territorio del Comune;
 - c) incorra nell'arco di 5 anni in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 6 mesi;
 - d) interrompa ingiustificatamente il servizio per 2 mesi continuativi e comunque per 3 mesi nell'arco di 1 anno.

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento di decadenza all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 25

SOSPENSIONE E INIZIO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI SUBINGRESSO

1. Anche nel caso di acquisizione della autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 3 giorni, al competente ufficio del Comune.

ART. 26

ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Il servizio di noleggio con conducente è prenotato presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

ART. 27

COMPORAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto,
 - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo,

- d) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dei veicoli;
 - e) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autovettura;
 - f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione e copia del presente regolamento;
 - g) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie, per esibirli a chiunque ne faccia richiesta;
 - h) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura l'indirizzo e il telefono della Polizia Municipale a cui indirizzare i reclami;
 - i) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - j) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per il cliente, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
 - k) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le caratteristiche costruttive o funzionali dell'autovettura o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o dipendente è vietato:
- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei passeggeri portatori di handicap,
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - h) stazionare l'autovettura su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto,
 - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

ART. 28

COMPORAMENTO DELL'UTENTE DURANTE IL SERVIZIO

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto:
- a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza o comportamento previste dal Codice della Strada.

ART. 29

COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ex art. 230 bis codice civile, di sostituti del titolare

per un tempo determinato o di dipendenti semprechè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli presso la Camera di Commercio.

2. In tali casi occorre tenere a bordo dell'autovettura idonea documentazione comprovante l'idoneità della sostituzione.

ART. 30

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 31

TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP

1. I veicoli immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere in grado di trasportare quanto necessario alla mobilità dei portatori di handicap.
2. Il trasporto delle carrozzelle pieghevoli, delle stampelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 32

TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore.
2. Nella determinazione delle tariffe (minime e massime) è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente di osservare i criteri stabiliti dal D.M.20 aprile 1993.

ART. 33

CONTACHILOMETRI

1. I veicoli a servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso che la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto deve essere informato il cliente.

ART. 34

SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE

1. Previa autorizzazione è ammessa la sostituzione temporanea di un'autovettura che sia fuori servizio per riparazioni o guasti accidentali con altra che abbia i requisiti previsti.
2. Per la sostituzione definitiva di un'autovettura destinata al servizio di noleggio con conducente l'interessato dovrà:
 - Chiedere l'autorizzazione,
 - Produrre i dati identificativi della nuova autovettura,
 - Sottoporre la vettura a visita e prova di collaudo presso l'ufficio provinciale della M.T.C.C.;
 - Chiedere, a seguito del rilascio della carta di circolazione da parte della M.C.T.M. "per uso di terzi da noleggio con conducente" l'aggiornamento dell'autorizzazione;

ART. 35

RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati agli organi addetti alla vigilanza, che espletati gli accertamenti del caso, informano il Responsabile competente sui provvedimenti e su quelli di cui si propone l'adozione.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

ART. 36
ADDETTI ALLA VIGILANZA.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata in via principale alla Polizia Municipale.

ART. 37
SANZIONI

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo prevista dall'art. 8 della L.R. n. 25/07 e dall'art. 6 della L. 15.01.1992, n. 21 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00, prevista dall'art. 29 della L.R. n. 25/07;
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
3. Qualora l'illecito sia commesso da un dipendente dell'impresa di noleggio o da un collaboratore familiare, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione;
4. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24/11/1981, 689;
5. Il Responsabile ordina la cessazione immediata dell'attività qualora venga accertato che il servizio è esercitato da chi non è in possesso:
 - di autorizzazione comunale,
 - di certificato di abilitazione professionale per la guida del mezzo in servizio pubblico;
 - iscrizione all'Albo Provinciale di cui all'art. 6 della L. 21/92 tenuto presso la CCIAA;
 - di veicolo idoneo per l'espletamento del servizio.
6. La cessazione immediata dell'attività è altresì ordinata dal Responsabile, in tutti i casi di sospensione, revoca, decadenza di licenza di esercizio.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 39
ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme precedenti emanate da questo Comune in materia di noleggio di autovetture con conducente.